

XIV legislatura

**Testo unificato predisposto dal
Comitato ristretto per i disegni di
legge nn. 2430, 487, 836, 1438, e
2047 recante: "Modifiche al
codice di procedura civile".**

Gennaio 2005

n. 32

Il testo su cui è stata presentata la RT da parte del Ministero della Giustizia è quello predisposto dal comitato ristretto della 2^a Commissione per i disegni di legge nn. 2430, 487, 836, 1438, 2047.

L'**articolo 1** del testo in esame prevede che sia ampliata la competenza per valore del giudice di pace, portandola dagli attuali euro 2.582,28 ad euro 7.500,00 per i beni mobili e dagli attuali euro 15.493,71 ad euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti.

La RT connessa al presente articolo evidenzia che la norma non determina significativi effetti finanziari, in quanto l'indennità di sentenza sarebbe da corrispondere solo in quelle sedi in cui l'attività del giudice di pace non raggiunga il limite delle 110 udienze all'anno (la cui copertura finanziaria sarebbe peraltro già garantita dalla legge n. 468 del 1999; il suddetto limite è previsto dall'articolo 11 della legge n. 374 del 1991) e non si prevede un ampliamento dell'organico dei giudici di pace.

Al riguardo si osserva che in base al citato articolo 11 della legge n. 374 del 1991 (comma 3-bis) per talune attività giudiziarie (quali ad esempio l'emissione di decreti ingiuntivi o ordinanze ingiuntive) l'indennità è dovuta a prescindere dal citato limite di 110 udienze l'anno, per cui l'ampliamento delle competenze per valore del giudice di pace potrebbe avere riflessi in termini finanziari.

Per quanto concerne l'**articolo 28** - concernente l'inserimento dell'avviso dell'espropriazione immobiliare in appositi siti Internet - la RT precisa che i relativi costi, in base alla legislazione vigente, sono posti a carico

della parte procedente. *Al riguardo, per quanto di competenza non si ha nulla da osservare.*

La norma contenuta nell'**articolo 62** prevede la totale esenzione dall'imposta di registro dei processi verbali redatti a conclusione della procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, così come modificato dal presente disegno di legge.

La RT precisa che il minor gettito ascrivibile a tale modifica può essere "ragionevolmente stimato di modesta entità" e ciò in base alle seguenti ragioni:

- 1) mera possibilità dell'accertamento tecnico;
- 2) eventuale esito positivo del tentativo di conciliazione del consulente incaricato;
- 3) presenza della norma generale di esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione di valore fino ad euro 51.645,69.

Pertanto non si ascrive alcuna stima di minor gettito alla disposizione in esame.

Al riguardo, si evidenzia che già l'articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999 (LF per il 2000) aveva previsto l'esenzione dall'imposta di registro dei processi verbali di conciliazione di valore non superiore ai citati euro 51.645,69; per i processi verbali di importo superiore l'imposta di registro era ridotta della metà. La RT allegata alla citata legge n. 488 del 1999 aveva infatti quantificato in 9,296 mln di euro la perdita di gettito connessa alla disposizione.

Pertanto, pur condividendo che i presupposti di applicazione della norma contenuta nel disegno di legge in esame implicano sicuramente una portata giuridica circoscritta, occorre sottolineare che sarebbe opportuno che il Governo fornisse una stima basata sul

numero degli attuali procedimenti di conciliazione, sul loro valore medio, nonché sull'incremento che si ritiene debba subire tale procedura giudiziaria, al fine di disporre di una dettagliata stima del minor gettito derivante dalla norma in questione. Si consideri che dai dati ufficiali del Ministero della giustizia, aggiornati al 10 luglio 2004, risulta per l'anno 2003 un numero di conciliazioni non contenziose pari a 14.468, che hanno dato luogo a 13.969 esiti¹.

In particolare, diverse ragioni inducono a ritenere verosimile un incremento del ricorso a tale forma di procedura giudiziaria; in via generale basti ricordare le procedure di conciliazione di fronte alle Camere di commercio, che, sulla base di notizie non ufficiali, avrebbero subito di recente un incremento notevole², nonché le procedure di conciliazione societaria previste dal d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 366 del 2001), che, pur non costituendo oggetto della disposizione di esenzione in esame, possono aver comportato un impulso alla diffusione della conoscenza della procedura giudiziale della conciliazione; inoltre, la stessa esenzione fiscale contemplata dalla norma in esame non può che produrre un effetto incentivante nell'utilizzo della conciliazione stessa, in alternativa al ricorso alle ordinarie procedure, che non sconterebbero siffatta esenzione.

Lo stesso passaggio dalla lira all'euro può aver prodotto un incremento nel valore medio delle procedure conciliative, variabile, quest'ultima, che influisce direttamente sul calcolo dell'onere derivante dall'applicazione della disposizione in esame.

Ulteriore aspetto da chiarire riguarda l'effettivo ambito applicativo della norma; ciò in quanto il codice di procedura civile prevede diverse ipotesi di conciliazione. A titolo di esempio, l'articolo 39 del citato d.lgs n. 5 del 2003 prevede, per i verbali di conciliazione,

¹ Si veda sul sito internet www.giustizia.it il Movimento dei procedimenti civili anno 2003 (fonte: Direzione Generale di Statistica).

² Si veda al riguardo l'articolo del Sole 24-ore del 16/10/2004.

l'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 25.000; se la norma in esame dovesse esser estensibile nell'interpretazione a tali tipologie di procedure conciliative si avrebbe come effetto un incremento della perdita di gettito.

La disposizione contenuta nel successivo **articolo 65-bis** introduce l'articolo 70-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nello specifico l'ultimo comma prevede che "il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

Al riguardo, la RT stessa sottolinea la non applicabilità, per le fattispecie contemplate dall'articolo in esame, delle disposizioni sulla conciliazione stragiudiziale ed in particolare del disposto contenuto dal citato articolo 39 del d.lgs. n. 5 del 2003, che peraltro prevede, come già evidenziato, un'esenzione fiscale meno onerosa per l'Erario rispetto all'esenzione di cui al predetto articolo 62.

Si evidenzia pertanto l'esigenza che il Governo specifichi l'ambito oggettivo di applicazione della norma al fine di poter escludere, come precedentemente chiarito, elementi che potrebbero avere ricadute in termini di minor gettito per l'erario.

L'articolo **72** modifica il vigente comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 276 del 1997 ed abroga anche i commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo; per quanto riguarda la sola parte che produce riflessi in termini finanziari, il comma 6 abrogato prevedeva l'esenzione dall'imposta di registro per i processi verbali di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, quando il loro valore non supera gli euro 25.822,84; nei casi di superamento del valore limite, l'imposta di registro è ridotta della metà.

La RT evidenzia che la portata finanziaria della norma produce effetti di compensazione derivanti dall'innalzamento dei limiti di esenzione dall'imposta di registro (da 50 a 100 mln di lire) e dalla contestuale soppressione della disposizione che prevede il dimezzamento dell'imposta di registro per i verbali di conciliazione relativi a valori superiori a 50 mln di lire; in ogni caso tali effetti risultano temporanei, in quanto relativi ai soli procedimenti tuttora pendenti, che al 30 giugno 2004 risultano essere in numero di 92.704.

Al riguardo occorre sottolineare che non risulta del tutto chiara l'interpretazione della norma in esame: l'abrogazione delle disposizioni vigenti determina, infatti, indubbiamente un recupero di gettito per la parte che riguarda l'abrogazione dell'applicazione dell'imposta di registro per la metà del suo valore, ma non risulta dalla norma l'innalzamento del limite di esenzione dall'imposta di registro da euro 25.822,84 ad euro 51.645,69 (da 50 a 100 mln di vecchie lire), cui accenna la RT e cui quest'ultima ascrive una perdita di gettito che essa assume compensata dal primo effetto.

Sulla base del tenore testuale della norma sembrerebbe infatti che venga abrogata la vigente esenzione che riguarda i soli verbali di conciliazione, nelle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi a valori entro gli euro 25.822,84, con la conseguenza di ottenere anche in tal caso un recupero di gettito.

La RT sembra invece affermare che l'esenzione in vigore permanga e si applichi a limiti superiori di valore; pertanto, non è chiaro quale normativa debba applicarsi nelle fattispecie in esame.

Risulta pertanto indispensabile un chiarimento sul punto, atteso che, se la normativa applicabile in tali casi fosse quella di cui al precedente articolo 62, che prevede la totale esenzione dei verbali di conciliazione dall'imposta di registro, a prescindere dal valore, si avrebbe un minor gettito per l'erario, che andrebbe adeguatamente quantificato, in relazione

a tutti i verbali di conciliazione pendenti alla data indicata, sia superiori che inferiori al suddetto limite di valore.

Il successivo **articolo 73** inserisce due nuovi commi: il 5-*bis*, che prevede che il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato ed il 5-*ter*, che disciplina che il medesimo contributo non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice.

La RT specifica che la normativa in esame è neutrale dal punto di vista finanziario in quanto ha natura interpretativa in materia di contributo unificato; ciò anche in base alla circolare esplicativa del 13 maggio 2002 del Dipartimento per gli affari di Giustizia.

*Al riguardo occorre evidenziare che è verosimile ipotizzare che sussistano dubbi applicativi della citata norma in materia di contributo unificato e che pertanto il contributo, in alcuni casi, sia stato versato anche nelle fattispecie ora escluse e contemplate nei citati commi 5-*bis* e 5-*ter* aggiunti dall'articolo in esame.*

Ciò induce a ritenere che vi potrebbero essere anche delle richieste di recupero del contributo versato e non dovuto dalle parti; si ritiene opportuno quindi che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'eventualità di oneri dovuti sia alle richieste di rimborso di contributi non spettanti sia ai costi amministrativi associati alla gestione dell'eventuale contenzioso.

La richiesta di chiarimenti è rafforzata dalla portata dell'**articolo 74**, che prevede che le disposizioni della presente legge siano applicabili anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data dell'entrata in vigore.

La RT sembra presupporre che non dovrebbero emergere effetti retroattivi con possibili oneri a carico dell'erario per effetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti di cui al precedente articolo 73.

Tuttavia, considerando il tenore testuale della norma, risulta verosimile ipotizzare effetti di minor gettito derivanti dalla retroattività della disposizione nei confronti di tutti i procedimenti esecutivi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Si ritiene pertanto indispensabile acquisire informazioni da parte del Governo.

Infine, per quanto attiene l'**articolo 74-bis**, che regola l'utilizzo della posta elettronica nelle procedure in esame, la RT afferma l'assenza di onerosità della disposizione, attesa la disponibilità delle necessarie attrezzature informatiche da parte di tutti gli uffici giudiziari. *Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.*